

*Revisore dei Conti unico  
del Comune di Poggio Renatico  
Provincia di Ferrara*

COMUNE DI POGGIO RENATICO (FE)

Prot.n. 0016816 del 19-10-2021  
AOO: CRFEA00 Cat. 2 Clas. 11 Cod. IPA c-g768  
UT.: UOR2-RAG Ferr.



Verbale n. 24/2021

**premessato che**

il sottoscritto Dott. Stefano Bigi, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 13/10/2020 è stato nominato Revisore Unico del Comune di Poggio Renatico per il periodo dal 29/10/2020-28/10/2023;

**esaminata**

la documentazione di seguito enunciata, pervenutami, al fine di esprimere il parere previsto dal Principio Contabile Applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 al punto 5.2, lettera a) e dall'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001:

- 1) **PREINTESA SOTTOSCRITTA IL GIORNO 8/10/2021 – REGISTRATA AL P.G. DELL'ENTE CON N. 16275 IN DATA 11/10/2021 - DI MODIFICA DELL'ACCORDO SULLA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLE MODALITA' DI UTILIZZO DEL SALARIO ACCESSORIO PER GLI ANNI 2019 – 2021, SOTTOSCRITTI DALLA DELEGAZIONE TRATTANTE IL GIORNO 29/10/2019, PROT. 18296, COME MODIFICATO CON VERBALE N. 4/2020, VOLTA AD INCIDERE UNICAMENTE SULLA ANNUALITA' RESIDUA DI VIGENZA DELLO STESSO (ANNO 2021) E COSTITUENTE APPENDICE INTEGRATIVA AL CCDI 2019 - 2021;**
- 2) **RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO FINANZIARIA SOTTOSCRITTA DALLA RESPONSABILE DELL'AREA RAGIONERIA BILANCIO ECONOMATO PERSONALE IN DATA 11/10/2021 – PROT. 16279;**

**RICORDATO che:**

- con verbale n. 23 del 28/09/2021 il presente organo di revisione ha già provveduto a rilasciare la competente certificazione sull'aggiornamento della costituzione del fondo complessivo delle risorse del Comune di Poggio Renatico per l'anno 2021, ad esito dell'adozione della Determina della Responsabile dell'Area Ragioneria Bilancio Economato Personale, N. 478 del 14/09/2021 avente ad oggetto "AGGIORNAMENTO COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE COMPLESSIVO DI PARTE STABILE E VARIABILE PER L'ANNO 2021 DEL COMUNE DI POGGIO RENATICO, PRECEDENTEMENTE COSTITUITO CON DETERMINAZIONE N. 469/2020, AI SENSI DELL'ART. 67, COMMI 1 E 2 DEL CCNL 2016 – 2018 DEL 21/05/2018 DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI", corredata ad apposita Relazione Tecnico - Finanziaria sulla costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2021, di cui al prot. num.: 14658 del 14/09/2021, fornita al sottoscritto, presupposto essenziale per procedere alla formulazione di un'ipotesi di contratto decentrato integrativo;

**RIMANDANDO integralmente, per ulteriori dettagli in merito, agli atti succitati di costituzione del fondo per l'anno 2021 ed al proprio Verbale n. 23/2021;**

**DATO ATTO che il presente organo di revisione deve ora procedere alla certificazione, da rendersi mediante ulteriore parere, in merito alla conformità delle norme vigenti e alla compatibilità economico-finanziaria sull'ipotesi di ulteriore modifica all'accordo economico vigente, per quanto concerne l'annualità 2021, secondo quanto la relativa Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, redatta dal Responsabile competente dell'ente, ai sensi dell'art. 40 comma 3 sexies del D.Lgs. n. 165/2001;**

VISTI in merito:

- l'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, ad oggi vigente, il quale prevede che, nelle more dell'emanazione di specifica disciplina a livello di contrattazione collettiva nazionale in materia di armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; e che a decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della L. n. 208/2015 è abrogato;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali, valido per il triennio 2016 – 2018, sottoscritto in data 21/05/2018 il che apporta notevoli cambiamenti per quanto attiene sia all'impianto delle relazioni sindacali che alla disciplina della costituzione ed utilizzo del fondo risorse decentrate;

EVIDENZIATO che come previsto dal Principio Contabile Applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 al punto 5.2, lettera a) *“Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziare e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate”*.

DATO ATTO pertanto che il presente revisore deve ora fornire il successivo ulteriore parere in merito alla conformità alle norme vigenti e alla compatibilità economico-finanziaria, previsto dall'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001:

- dell'ipotesi di ulteriore modifica dell' accordo economico per l'anno 2021, ad ulteriore modifica del precedente accordo economico triennale, e s.m.i, sottoscritta dalla delegazione trattante in data 08/10/2021 e valevole per la restante annualità di vigenza del CCDI 2019 – 2021: anno 2021, costituente ulteriore appendice integrativa al documento originariamente sottoscritto dalla delegazione trattante in data 29/10/2019 e s.m.i;

il tutto corredato da apposita Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria, così come previsto dall'art. 40 comma 3 sexies del D.Lgs. n. 165/2001 che recita: *“A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.”*, stilata dalla Responsabile dell'Area Ragioneria Bilancio Economato Personale, ed inviata al sottoscritto con nota prot.num.: 16279 del 11/10/2021;

RICHIAMATO inoltre il sesto comma dell'art. 8 del CCNL 2016 – 2018, di comparto, il quale conferma, quanto già indicato da precedenti CCNL che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001;

RICHIAMATA altresì la seguente normativa di riferimento in materia di contrattazione decentrata integrativa negli enti locali:

- il comma 3 bis dell'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 prevede, fra l'altro, che le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di

ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie con vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni.

- l'art. 7 del CCNL 2016 – 2018 relativo alle materie oggetto di contrattazione integrativa;
- l'art. 8, comma 1 del CCNL 2016 – 2018 che stabilisce che il contratto integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7 del medesimo CCNL;
- l'art. 67 del CCNL 2016 – 2018, volto a disciplinare la costituzione del fondo risorse decentrate già dall'anno 2018;
- l'art. 68 del CCNL 2016 – 2018, relativo alla disciplina dell'utilizzo del fondo risorse decentrate;
- l'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 il quale prevede che, nelle more dell'emanazione di specifica disciplina a livello di contrattazione collettiva nazionale in materia di armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; e che a decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della L. n. 208/2015 è abrogato;
- la deliberazione n.51 del 4/10/2011 della Corte dei Conti a Sezioni riunite di Controllo in relazione alle voci da considerare nel computo di cui al citato comma 2 bis dell'art.9 del DL 78/2010;
- la circolare 12 aprile 2011 n.12 del MEF contenente, fra l'altro, indicazioni circa la determinazione dell'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione decentrata;
- la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 contenente lo schema di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria da redigere in relazione alle ipotesi di accordi decentrati riguardanti il salario accessorio;
- l'art. 11, comma 1, del D.L. n. 135/2018 c.d. "Decreto Semplificazioni" del 14/12/2018, convertito con modificazioni in L. n. 12 del 11/02/2019, il quale dispone che: *"In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;"*
- l'art. 11-bis, comma 2, del D.L. n. 135/2018 c.d. "Decreto Semplificazioni" del 14/12/2018, convertito con modificazioni in L. n. 12 del 11/02/2019, il quale dispone che: *"Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore";*

CONSIDERATO inoltre che:

- ad oggi risulta in vigore la disciplina, in materia di incremento del trattamento economico accessorio, istituita attraverso l'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 cosiddetto "Decreto Crescita", convertito con modificazioni in L. n. 58/2019;

- al riguardo il DPCM del 17/03/2020, pubblicato in G.U. n. 108 del 27/04/2020, attuativo della disciplina in materia di assunzioni e trattamento economico accessorio, contenuta all'interno dell'art. 33 co.2 del D.L. 34/2019, stabilisce che:
  - le disposizioni in esso contenute e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio, di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;
  - il limite al trattamento economico accessorio, di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lg. 75/2017, è adeguato in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018;
  - in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31/12/2018;
- l'ulteriore circolare esplicativa del suddetto DPCM del Ministero dell'Interno, del 13/05/2020 pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020, conferma quanto sopra indicato;

DATO ATTO che, come risulta dagli atti di costituzione del fondo risorse decentrate 2021 e dalla Relazione Illustrativa e Tecnico – Finanziaria prot. n. 14658/2021 il Comune di Poggio Renatico, ha operato la verifica in virtù della recente disciplina introdotta dall'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, cosiddetto "Decreto Crescita", convertito con modificazioni in L. n. 58/2019, in tema di trattamento economico accessorio del personale, dando atto che per l'anno 2021, in sede preventiva, non si determina un incremento di personale in servizio a tempo indeterminato rispetto a quanto registrato al 31/12/2018 (n. dipendenti a tempo indeterminato al 31/12/2018: 36,00 a fronte di una previsione di personale in servizio a tempo indeterminato per l'anno 2021 pari a: 36,00) e pertanto il limite iniziale del salario accessorio non deve essere aumentato così come non devono essere di conseguenza aumentati i fondi per la contrattazione decentrata e delle posizioni organizzative, fermo restando che si dovrà operare analogha verifica a consuntivo;

VISTE e esaminate, al riguardo:

- l'ipotesi di ulteriore modifica dell'accordo (Allegati A e A1) per la determinazione dei criteri e principi generali che sovrintendono alle modalità di utilizzo del salario accessorio per gli anni 2019 - 2021, sottoscritti dalla Delegazione Trattante in data 29/10/2019, tenuto conto della prima modifica apportata e sottoscritta dalla Delegazione Trattante in data 04/11/2020, come da Verbale n. 4, volta ad incidere unicamente sulle annualità residue di vigenza dello stesso (anni 2020 e 2021) e costituente appendice integrativa al CCDI 2019 – 2021. L'ulteriore modifica, sottoscritta in ipotesi, di cui al Verbale n. 2/2021 di Delegazione Trattante, ora in esame, sarà volta ad incidere unicamente sull'ultima annualità residua di vigenza dello stesso CCDI ed accordo economico: annualità 2021 e costituirà anch'essa appendice integrativa al CCDI 2019 – 2021. Il documento riguarda comunque unicamente l'ipotesi di modifica dell'accordo economico per la determinazione dei criteri e principi generali relativi alle modalità di utilizzo del salario accessorio per l'anno 2021, anch'esso di ulteriore modifica del precedente accordo economico valevole per il triennio 2019 – 2021 e costituente ulteriore appendice integrativa al CCDI 2019 – 2021, sottoscritta in data 08/10/2021 dalle delegazioni trattanti di parte datoriale e di parte sindacale;
- la Relazione Illustrativa e Tecnico – Finanziaria stilata, quale documento di accompagnamento dell'ipotesi di ulteriore modifica al contratto ed accordo in argomento di secondo livello, al fine di ottenerne la certificazione positiva da parte dell'organo di revisione, dalla Responsabile del Settore Personale, di cui al Prot. num.: 16279/2021, cui si rimanda integralmente;

DATO ATTO che nell'ipotesi di ulteriore modifica al contratto triennale 2019-2021, con riguardo unicamente all'accordo economico 2021 in esame, le parti tra le altre cose, hanno inteso perseguire le seguenti finalità:

- quella di dare attuazione alle linee di indirizzo fornite dall'Amministrazione Comunale alla Delegazione Trattante sia con DGC n. 67/2021, che successivamente e dunque recepite delle parti in occasione della sottoscrizione della preintesa di modifica al contratto 2019-2021, data la proiezione di utilizzo del fondo 2021, allegata alla preintesa di modifica al contratto e di accordo per l'anno 2021, (Allegato A1), si è reso possibile definire, quanto di competenza delle parti, per l'attivazione dell'istituto delle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2021, con ridefinizione dei budget massimi potenzialmente assegnati per le diverse categorie, nei limiti del 50% massimo di progressioni attuabili, rispetto agli aventi diritto a partecipare alle selezioni suddivise per categoria, secondo quanto consentito dalla normativa vigente .
  - hanno inoltre concordato che per tutto quanto non ricompreso nella preintesa di ulteriore modifica all'accordo economico per la determinazione dei criteri e principi generali che sovrintendono alle modalità di utilizzo del salario accessorio per gli anni 2019 - 2021, sottoscritti dalla Delegazione Trattante in data 29/10/2019, tenuto altresì conto della prima modifica apportata e sottoscritta dalla Delegazione Trattante in data 04/11/2021 con verbale n. 4, volta ad incidere unicamente sulle annualità residue di vigenza dello stesso (anni 2020 e 2021) e costituente appendice integrativa al CCDI 2019 – 2021, permane pienamente vigente quanto già contrattato in data 29/10/2019 come modificato in data 04/11/2020, anche per la residua annualità 2021 e che le modifiche apportate incideranno unicamente sull'ultima annualità (anno 2021) di vigenza del CCDI ed accordo economico e che costituirà anch'essa appendice integrativa al CCDI 2019-2021
- ATTESO che il CCNL 2016 – 2018 dà pertanto la possibilità di mantenere in vigore i contratti decentrati già sottoscritti sino alla naturale scadenza o fino alla eventuale sottoscrizione di un nuovo contratto decentrato;

**RICHIAMATA** la Circolare della ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012, la quale alla Parte I.3 recita come segue: *“Tutti i contratti integrativi formalmente sottoscritti in sede di Amministrazione o Ente dalla parte pubblica e dalle rappresentanze dei dipendenti (OO.SS., RSU) debbono rispettare limiti e materie previsti ed essere in ogni caso sottoposti a certificazione da parte degli Organi di controllo per una ordinata verifica, in particolare, dei riflessi economici cui tali contratti in genere danno luogo. Attualmente gli atti di contrattazione integrativa possono appartenere a tre distinte tipologie:*

- contratti integrativi normativi (c.d. articolato) - si tratta di atti che definiscono la cornice di regole generali concordate in sede integrativa e sono riferiti ad un arco temporale stabilito dalla contrattazione di primo livello (es. quadriennio fino alla tornata contrattuale 2006-2009);
- contratti integrativi economici - costituiscono gli atti che compiutamente e periodicamente rendono conto della programmazione contrattata delle risorse in sede locale e sono riferiti, su indicazione dei contratti collettivi di primo livello in essere (Ccnl, Ccrl o Ccpl), ad un biennio o, più frequentemente, ad uno specifico anno;
- contratti stralcio su specifiche materie (normativi o economici), che possono essere siglati dalle delegazioni trattanti purché nel rispetto delle cornici di regole disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di primo livello.”

**RICORDATO CHE** nel corso dell'anno 2020 è stata regolarmente aggiornata la costituzione del fondo per le risorse decentrate del Comune di Poggio Renatico l'anno 2021, ai sensi dei contratti collettivi vigenti, con i seguenti atti:

- determinazione N. 478 del 14/09/2021 avente ad oggetto “AGGIORNAMENTO COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE COMPLESSIVO DI PARTE STABILE E VARIABILE PER L'ANNO 2021 DEL COMUNE DI POGGIO RENATICO, PRECEDENTEMENTE COSTITUITO CON DETERMINAZIONE N. 469/2020, AI SENSI DELL'ART. 67, COMMI 1 E 2 DEL CCNL 2016 – 2018 DEL 21/05/2018 DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI”.
- Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 09/09/2021, avente ad oggetto “*FONDO RISORSE DECENTRATE VARIABILE ANNO 2021 DEL COMUNE DI POGGIO RENATICO. AGGIORNAMENTO LINEE DI INDIRIZZO IN MERITO ALLA QUANTIFICAZIONE DEGLI INCREMENTI E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALL'INSERIMENTO DELLE RISORSE DA PORRE A CARICO DEL FONDO VARIABILE - ANNO 2021, IN RELAZIONE ALL'ART. 67 DEL CCNL 2016 – 2018, CON CONTESTUALE MODIFICA ED INTEGRAZIONE INDIRIZZI IMPARTITI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DATORIALE DELL'ENTE CON DGC N. 61/2020 RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2021*”.
- Determinazione n. 478 del 14/09/2021, avente ad oggetto: “*AGGIORNAMENTO COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE COMPLESSIVO DI PARTE STABILE E VARIABILE PER L'ANNO 2021 DEL COMUNE DI POGGIO RENATICO, PRECEDENTEMENTE COSTITUITO CON DETERMINAZIONE N. 469/2020, AI SENSI DELL'ART. 67, COMMI 1 E 2 DEL CCNL 2016 – 2018 DEL 21/05/2018 DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI*”;
- Relazione Tecnico-finanziaria redatta dalla Responsabile dell'Area Ragioneria Bilancio Economato Personale il giorno 14/09/2021, quale documento di accompagnamento della determina di costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021, da trasmettere al Revisore Unico dei Conti dell'ente, ai fini della certificazione positiva dei fondi, regolarmente trasmessa con prot. num.: 14658/2021;
- verbale dell'Organo di Revisione n. 23 del 28/09/2021 con la quale l'organo di revisione in carica ha provveduto a rilasciare la certificazione con parere favorevole, con riferimento all'aggiornamento della costituzione del fondo complessivo delle risorse del Comune di Poggio Renatico per l'anno 2021, ad esito dell'adozione degli atti sopra richiamati;

DATO ATTO che sia per quanto sopra riportato e per quanto espressamente riportato nell'allegata Relazione Illustrativa e Tecnico Finanziaria, stilata a corredo delle ipotesi di ulteriore modifica dello stralcio di accordo economico triennale, 2019 – 2021 e s.m.i, valevole per la restante annualità di vigenza dello stesso: anno 2021 e costituente appendice integrativa al documento organario, di cui si richiede la competente certificazione e di cui si fanno propri i contenuti nel presente verbale, non si ravvisano violazioni a normative vigenti in materia;

Tutto ciò premesso:

### CERTIFICA

la conformità alle norme vigenti e la compatibilità economico-finanziaria della:


- **IPOTESI DI MODIFICA DELL'ACCORDO ECONOMICO SULLA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLE MODALITA' DI UTILIZZO DEL SALARIO ACCESSORIO PER GLI ANNI 2019 – 2021, SOTTOSCRITTO DALLA DELEGAZIONE TRATTANTE IL GIORNO 29/10/2019, PROT. 18296, COME MODIFICATO CON VERBALE N. 4/2020, VOLTA AD INCIDERE UNICAMENTE SULLA ANNUALITA' RESIDUA DI VIGENZA DELLO STESSO: ANNO 2021 E COSTITUENTE APPENDICE INTEGRATIVA AL CCDI 2019 – 2021;**

- **RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA SULL'IPOTESI DI MODIFICA DELL'ACCORDO ECONOMICO SULLA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLE MODALITA' DI UTILIZZO DEL SALARIO ACCESSORIO PER GLI ANNI 2019 – 2021, SOTTOSCRITTI DALLA DELEGAZIONE TRATTANTE IL GIORNO 29/10/2019, prot. 18296, TENUTO CONTO DELLA PRIMA MODIFICA SOTTOSCRITTA CON VERBALE N. 4 IN DATA 04/11/2020, VOLTA AD INCIDERE UNICAMENTE SULLE ANNUALITA' RESIDUE DI VIGENZA DELLO STESSO (ANNI 2020 – 2021) E COSTITUENTE APPENDICE INTEGRATIVA AL CCDI 2019 – 2021. LA PRESENTE ULTERIORE MODIFICA SARA' VOLTA AD INCIDERE UNICAMENTE SULL'ULTIMA ANNUALITA': ANNO 2021 E COSTITUIRA' ANCH'ESSA APPENDICE INTEGRATIVA AL CCDI 2019 – 2021, LA CUI PRE-INTESA E' STATA SOTTOSCRITTA DALLA DELEGAZIONE TRATTANTE IL GIORNO 08/10/2021, prevista dall'art.40 comma 3-sexies, D.Lgs n. 165/2001 e redatta secondo le indicazioni contenute nella Circolare della ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012, sottoscritta dal Responsabile dell'area Ragioneria Bilancio Economato Personale, in data 11/10/2021 - prot. 16279.**

dei quali ho preso visione.

Poggio Renatico li, 19/10/2021

Il Revisore  
Dott. Stefano Bigi



---

